CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.

TRA

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna lannantuoni, d'ora in poi denominata "Università";

Ε

PREMESSO CHE

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca del 24 luglio 2018, con la quale è stato approvato un testo di convenzione *standard* per le convenzioni per lo

svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole di specializzazione;

TENUTO CONTO CHE

la presente convenzione è stata approvata:

- dall'Università con Determina del Dirigente dell'Area del Personale
- dall'ASL 5 Oristano con deliberazione del;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

L'ASL 5 Oristano si impegna ad accogliere medici specializzandi in formazione in Igiene e Medicina Preventiva, presso le Strutture della ASL n. 5 di Oristano per lo svolgimento di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

Art. 3 Attuazione della convenzione

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, le parti concorderanno tramite lettere di corrispondenza lo svolgimento dell'attività formativa presso l'ASL 5 Oristano per ogni singolo specializzando che la Scuola di specializzazione potrà indicare, sulla base del Progetto Formativo di cui al successivo articolo 6 approvato dalla Scuola di specializzazione, la durata del Progetto Formativo e il Tutor interno all'ASL 5 Oristano di cui al successivo art.7.

Art. 4 - Strutture

L'ASL 5 Oristano – SISP e altre strutture rendono disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura indicata all'articolo 2 raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione. I medici in formazione specialistica frequenteranno la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 368/1999, affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5 - Programma formativo

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, i medici specializzandi in formazione svolgeranno le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore dell'Unità operativa di destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6 - Attività

La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della Scuola di Specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dagli specializzandi e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASL 5 Oristano SISP – e altre strutture.

Art. 7 - Tutore

Tramite lo scambio di corrispondenza di cui all'art. 3, le parti concorderanno il dipendente interno all'ASL 5 Oristano individuato come tutor dall'Ente ospitante

L'accertamento della regolare partecipazione dei medici specializzandi in formazione alle attività formative sarà affidata al tutore, il quale provvederà a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 - Coperture Assicurative

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. l'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico **specializzando i**n formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave sono a carico dello specializzando.

Art. 9 - Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente ospitante stesso.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

- 1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.
- 2. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
- 3. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.
- 4. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
- 5. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'Ente Ospitante, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna e accettazione di dettagliata informativa e formazione.

Art. 11 - Mensa e uniformi

L'ASL 5 Oristano SISP – Direzione Sanitaria assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 - Doveri del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico specializzando in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione e in base a quanto concordato nello scambio di corrispondenza di cui all'art. 3.

Il medico specializzando in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 13 - Durata della convenzione

La convenzione avrà una durata di anni 4.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione inviando comunicazione tramite pec.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti da trasmettere tramite PEC.

La presente convenzione sarà portata in attuazione tramite lo scambio di corrispondenza di cui all'art. 3.

Art. 14 - Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di Scuole di Specializzazione Area Medica.

per Università degli Studi di Milano - Bicocca

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per l'ASL 5 Oristano

Il Direttore Generale

Dott. Angelo Maria Serusi

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.